



Associazione Culturale Amadeus aps
Porto Recanati

Via Loreto 26, 62017 Porto Recanati (MC)
c.f. 91010550431

VERBALE
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 21 GIUGNO 2023
PER L'ADEGUAMENTO DELLO
STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO
N. 117/2017

E

NUOVO STATUTO SOCIALE

Amadeus



Associazione Culturale Amadeus aps

Porto Recanati

Via Loreto 26, 62017 Porto Recanati (MC)

c.f. 91010550431

VERBALE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL D. LGS. 117/2017

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 20 in prima convocazione, presso la sede della Civica Scuola di Musica in Corso Matteotti 139, si riunisce l'Assemblea Generale Straordinaria degli associati dell'Associazione Culturale Amadeus APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamento dello Statuto Sociale al D. Lgs. 117/2017;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti associati aventi diritto di voto: Alessandrini Luca, Aliota Felice, Babbini Loretta, Barbera Marco, Bartolelli Luisa, Bolognini Sara, Brandoni Sofia, Cantarini Melissa, Cappella Valerio, Cason Letizia, Cau Federico, Cecchi Michelangelo, Cespi Samantha, Cocchia Giovanni, De Angelis Emiliano, Di Prisco Valeria, Fazzini Sara, Giattini Benedetta, Giovagnola Marta, Lasca Silvia, Longobardi Anna, Maggini Maria Letizia, Maggiori Gilberto, Marconi Francesca, Nobis Raffaele, Peruzzini Daiana, Pigliacampo Ilaria, Poeta Nico, Porreca Vincenza, Rogante Alessandra, Scalabroni Simone, Scocco Maurizio, Serenelli Meri, Sorgentoni Marina, Sorokin Alexander, Stefanelli Lorena, Stillo Dario, Storani Aurora, Szewc Malgorzata Lucyna, Tomasucci Laura, Torregiani Roberta, Tramannoni Francesco, Valerio Valeria, Verdinelli Greta, Viale Mauro, Vignolo Graziano.

Il foglio delle firme dei soci che hanno preso visione della prima e seconda convocazione dell'Assemblea rimane agli atti dell'Associazione.

A norma dell'art. 9 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, prof. Tramannoni Francesco, il quale, constatato che è stato raggiunto il quorum necessario dei presenti, **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita** in sede di prima convocazione ai sensi dell'art. 9 e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la prof.ssa Marina Sorgentoni.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria per adeguare lo Statuto vigente al D. Lgs. 117/2017 e alle successive disposizioni integrative e correttive del nuovo Codice del Terzo Settore.

Egli fa presente che in data 31/05/2023 l'ufficio regionale RUNTS ha indicato le modifiche da approvare in Assemblea al fine di consentire l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua constatando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con tutte e sole le modifiche dichiarate necessarie dall'Ufficio regionale RUNTS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Subiscono le modifiche necessarie gli articoli 1, 4, 5, 9 e 11.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e di quella di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del D. Lgs n. 117/2017).

Il Presidente ed il segretario verbalizzante vengono incaricati alla sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato nuovo Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente



STATUTO

Articolo 1: Denominazione, Statuto, sede e durata

È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Culturale Amadeus APS", (da qui in avanti chiamato per brevità "Associazione") nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 117/2017 (da qui in avanti indicato anche come CTS o per esteso "Codice del Terzo Settore") e della normativa regionale e nazionale in materia. L'Associazione è costituita e organizzata in forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale, non riconosciuta, apolitica, apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'utilizzo degli acronimi APS e ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione rispettivamente nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale e/o del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo la normativa di riferimento.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce in conformità al dettato legislativo vigente e in particolare al Decreto Legislativo 117/2017 e relative norme di attuazione, alle leggi regionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Tutte le attività associative sono svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Porto Recanati in via Loreto n° 26. Il trasferimento della sede legale, se avviene all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o d'iscrizione all'apposita sezione del RUNTS, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione dell'uso dell'acronimo APS nella denominazione sociale, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del CTS, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti. Eventuali sedi secondarie dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

Articolo 2: Attività di interesse generale

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Le attività che si propone di svolgere sono individuate nelle lettere d), g), i), k), l) dell'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017:



d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Articolo 3: Modalità per il raggiungimento delle finalità

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative che si sviluppano con le seguenti attività:

a) promuovere ed organizzare corsi di musica per bambini, ragazzi ed adulti, convegni, conferenze, seminari, proiezione di film e documenti, concerti, incontri di musicoterapia, ascolti guidati, corsi di apprendimento linguistico musicale, corsi per alunni delle scuole di ogni ordine e grado su richiesta delle singole scuole, corsi di aggiornamento teorico – pratico per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento;

b) promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di gadget e materiale informativo, viveri o bibite;

c) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività non specificamente menzionate in tale elenco, ma comunque collegate con quelle precedenti, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità;

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che,



[Handwritten signature]



osservando le eventuali delibere dell'Assemblea ordinaria degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla normativa vigente, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontari, associati o non associati.

L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 4: Associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'Associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche o da tre associazioni di promozione sociale.

Possono diventare associati dell'Associazione, tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividano lo spirito e gli ideali, impegnandosi per la loro realizzazione. Possono aderire all'Associazione altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nelle condizioni e nei limiti dell'art 35 del CTS.

Senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, sono associati coloro che, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione di iscrizione nel libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo, sono in regola con il versamento della quota associativa, approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Il rigetto motivato della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato e verrà annotato nel libro degli associati. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio



Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea ordinaria regolarmente convocata decide in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo né rivalutabile, non è rimborsabile neppure parzialmente per alcun motivo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Non è prevista la partecipazione temporanea alla vita associativa.

articolo 5: Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti.

Ogni associato, che abbia effettuato il versamento della quota associativa e sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ha diritto di voto per le modificazioni dello Statuto e per l'elezione degli organi amministrativi e ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha il diritto di recedere dall'Associazione.

Gli associati hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima della data della consultazione stessa.

La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

A tutti gli associati viene riconosciuto il rimborso delle spese in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo e alla normativa vigente.

La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa o dei contributi;
- d) per espulsione.

Gli associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, versando le quote o i contributi omessi.

In caso di comportamento difforme da parte di un associato, il Presidente dell'Associazione dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Le espulsioni sono proposte dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, vengono deliberate dall'Assemblea ordinaria e sono comunicate per iscritto all'associato.

Gli associati possono essere espulsi dall'Associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e del regolamento interno, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione, danneggiandone gravemente l'immagine e gli obiettivi.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato espulso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto decide la successiva assemblea ordinaria regolarmente convocata; gli eventuali appelli devono essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea ordinaria il diritto al contraddittorio. Fino alla data del pronunciamento dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6: Entrate e patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi per il conseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è costituito:

- dalle quote associative;
- dai beni, contributi pubblici e privati, erogazioni, sovvenzioni o donazioni e legati conferiti dagli associati o da terzi;
- da altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.
- dai proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi agli associati o a terzi;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da entrate ottenute in occasione di eventi finalizzati alla raccolta di fondi;
- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- dai rimborsi previsti in convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017;

- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'Associazione può reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia sia all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

I contributi e le quote sociali sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I proventi derivanti da marginali attività commerciali sono inseriti in una apposita voce di bilancio.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7: Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 luglio al 30 giugno di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio dell'Associazione, nella forma stabilita dall'art. 13 del CTS. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e presso le sedi secondarie entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ciascun associato. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, ovvero nel termine di 180 giorni nei casi previsti dalla legge o per particolari esigenze dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate siano inferiori al limite previsto dalla legge. In caso di superamento di tale limite o per altro obbligo di legge, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio per competenza, che sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi e oneri e dalla relazione di missione. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il rendiconto deve indicare l'attività istituzionale separatamente da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione.

Il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Articolo 8: Organi sociali dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo;



- il Presidente dell'Associazione;
- l'Organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o per volontà dell'Assemblea;
- l'Organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore o per volontà dell'Assemblea.

Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite, ad eccezione delle cariche dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione.

Articolo 9: Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione. Ogni convocazione va effettuata mediante pubblico avviso affisso presso la sede sociale e le sedi secondarie. È consentito utilizzare anche altre modalità di comunicazione della convocazione, allo scopo di consentire la maggiore diffusione dell'informazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, ovvero nel termine di 180 giorni nei casi previsti dalla legge o per particolari esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto o dalla maggioranza dei Consiglieri.

La seduta dell'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Hanno diritto ad intervenire e a votare in Assemblea tutti gli associati, che abbiano effettuato il pagamento delle quote e siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'esercizio del diritto di voto, in caso di minore di età, deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti. Solo per l'Assemblea



ordinaria la validità prescinde dal numero dei presenti in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno.

Per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento volontario dell'Associazione, è invece necessaria la presenza dei 3/4 degli aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, l'Assemblea straordinaria non può derogare le maggioranze previste per la prima convocazione.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con le maggioranze previste dalle norme, se differenti.

Su invito del Presidente, possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli utile per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Ciascun associato può esprimere un solo voto. Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro associato avente diritto di voto, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di tre associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono espresse con voto palese. Le deliberazioni a scrutinio segreto avvengono se riguardano le persone e la qualità delle persone o se viene stabilito dal Presidente dell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, nominato dal Presidente. Il verbale è conservato presso la sede dell'Associazione, in modo da consentirne la presa visione a tutti gli associati aventi diritto di voto.

Articolo 10: Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio di esercizio;
- determina le linee generali programmatiche di attività;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo che disciplinano i rapporti tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione stessa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;



- elegge e revoca l'Organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali regolamenti interni necessari al buon funzionamento dell'Associazione;
- delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari;
- delibera su qualunque altro atto sottoposto dal Presidente e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

Articolo 11: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione, ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto per compiere tutti gli atti non espressamente demandati all'Assemblea. Redige e presenta all'Assemblea ordinaria il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il bilancio di esercizio.

L'Assemblea ordinaria determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, da tre a cinque componenti, eleggendoli tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione può essere fatta anche mediante strumenti telematici. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni sociali e sono rieleggibili.



Articolo 12: Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Assemblea e svolge le seguenti funzioni:

- delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non competano a norma di legge e di Statuto ad altri organi dell'Associazione;
- relaziona all'Assemblea ordinaria sul programma annuale delle attività;
- redige il bilancio di esercizio da presentare annualmente all'Assemblea ordinaria degli associati per l'approvazione;
- nomina al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione e con le stesse modalità può revocare tali cariche;
- redige, per facoltà o obbligo di legge, il bilancio sociale dell'Associazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- delibera sugli eventuali rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- stabilisce, concordemente alle disposizioni di legge, i criteri per rimborsare ai volontari e agli associati le spese sostenute nello svolgimento di attività a favore dell'Associazione;
- predispone i regolamenti interni per il buon funzionamento dell'Associazione; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati; ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; propone l'espulsione degli associati da sottoporre a deliberazione dell'Assemblea ordinaria;
- determina l'ammontare delle quote associative, dei corrispettivi specifici e il termine ultimo per il loro versamento;
- delibera sull'apertura di conti correnti bancari e postali;
- delibera sulle attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale;
- indice la convocazione dell'Assemblea e predispone gli atti da sottoporre a deliberazione della stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto il verbale da conservare presso la sede dell'Associazione.

Articolo 13: Il presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni



[Handwritten signature]

natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Può movimentare conti correnti sia bancari sia postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

Articolo 14: Volontari e collaboratori retribuiti

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di autorealizzazione e di solidarietà.

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.



Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari oppure, in alternativa, al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Articolo 15: Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e il registro dei volontari sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Gli altri libri sono a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Articolo 16: Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del CTS sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Articolo 17: Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili sono elencati in un apposito inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Sono intestati all'Associazione i beni acquistati o da essa ricevuti in donazione, fatte salve le diverse disposizioni derivanti da convenzioni di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo 117/2017.



Articolo 18: Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata e si scioglie con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In tal caso, l'intero patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altri enti del Terzo settore ovvero ad altri Enti che promuovono le stesse finalità di promozione sociale previste nel presente Statuto, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

L'Assemblea straordinaria, che delibera lo scioglimento, nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 19: Fonti normative

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dal Regolamento Interno, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del Codice Civile, in quanto compatibili.

Art. 20 - Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Porto Recanati, li 21 giugno 2023

Il segretario verbalizzante



Il Presidente




Direzione Provinciale di Macerata
Ufficio Territoriale di Macerata
Sportello di Circolazione Marche

Baro	Registrato al n.	895
Esente	Mod.	W
	Add.	27 GIU. 2023




*Firma del Direttore Provinciale

